



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL' ALTA VALLE CAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d’Oglio – Incudine – Monno

Criteri per la ripartizione degli incentivi delle funzioni Tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 2 - Costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche	2
Art. 3 - Graduazione del fondo incentivante	3
Art. 4 - Destinatari dell'incentivo con riferimento allo specifico intervento	4
Art. 5 – Centrali di Committenza	5
Art. 6 - Attività incentivabili	6
Art. 7 - Attribuzione dell'incentivo	6
Art. 8 - Ripartizione dell'incentivo	7
Art. 9 - Opere in convenzione con altri enti	9
Art. 10 - Violazione degli obblighi di legge	9
Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo	9
Art. 12 – Trasparenza	11
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore	11

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - di seguito denominato anche «codice» - e si applica nei casi di svolgimento da parte di personale interno, dipendente dell'Unione o di un comune appartenente all'Unione dei Comuni oppure a vario titolo assegnato/comandato/distaccato presso di essa, delle funzioni tecniche relative ad affidamenti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
2. Scopo del presente Regolamento è definire i criteri di attribuzione degli incentivi, nonché le modalità operative di calcolo e di ripartizione degli stessi al personale di cui all'articolo 45 del codice, per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo in relazione alle opere o lavori, servizi e forniture gestiti dall'Unione di Comuni lombarda dell'alta Valle Camonica.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, assicurando l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

Art. 2 - Costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione di tutte le singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni programmati, l'Amministrazione destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio, di una concessione e/o di una fornitura.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ripartito per ciascun lavoro, servizio, fornitura e concessione annualmente o singolarmente da parte del Responsabile di Servizio del settore interessato, esclusivamente ai soggetti che svolgono le funzioni indicate nell'allegato I.10 al codice.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è destinato all'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Una parte maggioritaria delle risorse è in ogni caso utilizzata per le seguenti attività obbligatorie:
 - formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale dell'Ente incluse coperture assicurative per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.
5. L'utilizzo di tali fondi per finalità diverse da quelle previste dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e dal presente regolamento costituisce colpa grave a termini del comma 3 dell'art 2 del D.lgs. 36/2023.

6. Qualora l'Ente non provveda all'attivazione dell'assicurazione obbligatoria del personale dovrà provvedere al risarcimento in toto degli eventuali costi e danni imputati al dipendente stesso.
7. La suddetta quota del 20 per cento è incrementata dai seguenti eventuali elementi:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente o responsabile del servizio;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione.
8. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori e/o servizi e/o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Per gli appalti relativi a servizi o forniture il suddetto incentivo spetta solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, la cui figura è prevista dal Responsabile titolare dell'attività e della relativa risorsa economica nel PEG. Nel caso in cui il RUP svolga anche le funzioni di DEC, allo stesso spettano i corrispondenti incentivi previsti per entrambe le attività.
9. Nel caso di modifica dei contratti in aumento in corso di esecuzione, ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 120 del codice, l'incentivo viene ricalcolato esclusivamente sulla eventuale parte eccedente rispetto alla base d'asta originaria.
10. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono sempre essere accantonate dal responsabile della gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
11. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascuno di essi.

Art. 3 - Graduazione del fondo incentivante

1. Le predette risorse finanziarie da destinare al fondo per la funzione tecnica e l'innovazione in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, stabilita dal codice, è modulata in funzione dell'importo del lavoro, concessione, fornitura di beni o servizi posto a base di gara, come segue:
 - a) Per lavori ed opere ove la progettazione e la direzione lavori sia affidata esternamente all'ente da ripartire come da art. 8 punto 5 lett. a):
 - 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a cinquemila euro e fino alla soglia comunitaria;
 - 1,60% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria;
 - b) Per lavori ed opere ove la progettazione e/o la direzione lavori sia affidata internamente all'ente da ripartire come da art. 8 punto 5 lett. b):
 - 2,00% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a cinquemila euro e fino alla soglia comunitaria;

- 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria;
- c) Servizi e forniture da ripartire come da art. 8 punto 5 lett. c):
- 2,00% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a cinquemila euro e fino alla soglia comunitaria;
 - 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria;
 - 1,60% in caso di adesione a convenzioni Consip.

Art. 4 - Destinatari dell'incentivo con riferimento allo specifico intervento

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile del servizio competente, acquisito il parere della Giunta esecutiva, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato o comandati da altri Enti o Unione dei Comuni compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile di servizio competente, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo art. 8.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il responsabile di servizio o suo sostituto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

9. Qualora sia stata nominata solo la figura del RUP i collaboratori risultano essere tutti i dipendenti, in egual misura, inseriti o comandati all'interno della stessa area / unità organizzativa incluso il responsabile di servizio / dirigente dell'area.

10. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

11. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

12. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

13. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

Art. 5 – Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da una centrale di committenza o da una Stazione Appaltante qualificata di altro ente, ai dipendenti della stessa è attribuito l'incentivo in misura pari al 25% dell'incentivo calcolato a sensi degli art. 2 e 3 del presente;

2. La quota di incentivo per il personale è assegnata su richiesta della centrale per le attività incentivabili svolte tra quelle di cui al successivo art. 8. A tale importo è altresì aggiunta la quota parte, nella misura di cui sopra, del 20% dell'incentivo complessivo calcolato a sensi dell'art. 2 e 3 del presente, per accantonamento per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (rif. Art. 45 commi 6 e 7 D.Lgs 36/2023)

3. La quota assegnata alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Amministrazione le cui funzioni sono trasferite alla stessa centrale. Nel caso di mancata richiesta di compensi da parte delle Centrale la quota complessiva accantonata, verrà suddivisa in parti uguali tra il personale dell'Amministrazione che ha partecipato alla procedura di affidamento.

4. Il fondo per la Centrale Unica di Committenza di cui al comma 2 primo capoverso del presente articolo, è ripartito come segue:

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale
Responsabile unico di progetto (RUP)	50,00%
Responsabile della fase dell'affidamento	30,00%
Collaboratori	20,00%
	100,00%

Art. 6 - Attività incentivabili

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 del codice e dell'allegato I.10 allo stesso, i beneficiari dell'incentivo sono individuati tra le seguenti figure:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 7 - Attribuzione dell'incentivo

1. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo il Responsabile di servizio o suo sostituto tiene motivatamente conto:

- del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito; - della completezza della attività svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte dell'ufficio con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Art. 8 - Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile di servizio o suo sostituto a cui è attribuita l'attività e la relativa risorsa finanziaria nel PEG, secondo le percentuali definitive nelle successive tabelle.
2. Qualora le singole attività di cui all'articolo 6 del presente Regolamento siano svolte da più dipendenti, il compenso previsto sarà ripartito in parti uguali, salvo diversa determinazione, adeguatamente motivata dal RUP tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera, della natura delle attività da ciascuno svolta nonché del modo in cui tale incarico è stato espletato.
3. Nel caso in cui una stessa attività sia esercitata da parte di più dipendenti appartenenti ad Uffici diversi, il compenso verrà ripartito tra i soggetti di cui all'art. 6 coinvolti nella procedura, anche se intervenuti successivamente all'atto della nomina di cui all'articolo 4, del presente Regolamento, e comunque individuati nel rendiconto finale di ripartizione dell'incentivo.
4. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del contributo effettivamente apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto riferito a ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione.
5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte, è così fissato:

- a) **Per lavori ed opere ove la progettazione e la direzione lavori sia affidata esternamente all'ente**

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
Responsabile unico di progetto (RUP) incluso validazione	30,00%
Collaboratori per iter autorizzativo	5,00%
Responsabile della fase dell'affidamento	15,00%
Responsabile della fase dell'esecuzione	15,00%
Collaboratori	30,00%
	100,00%

- b) **Per lavori ed opere ove la progettazione e/o la direzione lavori sia affidata internamente all'ente**

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2,50%
Responsabile unico di progetto (RUP) incluso validazione	15,00%
Collaboratori per iter autorizzativo	2,50%
Responsabile della fase dell'affidamento	7,50%
Responsabile della fase dell'esecuzione	7,50%
Collaboratori	15,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali - progetto di fattibilità tecnica ed economica	7,00%
Redazione del progetto esecutivo	13,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5,00%
Direzione dei Lavori, contabilità e regolare esecuzione	20,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00%
	100,00%

c) Per servizi e forniture

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
Responsabile Unico di Progetto (RUP)	20,00%
Responsabile della fase dell'affidamento	15,00%
Responsabile della fase dell'esecuzione	15,00%
Collaboratori	20,00%
Direzione dell'esecuzione	20,00%
Verifica di conformità / regolare esecuzione	5,00%
	100,00%

6. In sede di approvazione del progetto la Giunta esecutiva può stabilire che una quota massima sino al 20% possa essere destinata al fondo per la contrattazione decentrata dell'Ente.

7. Qualora il dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti previsti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

8. Qualora per una delle attività previste nelle precedenti tabelle non sia stato individuato uno specifico incaricato, ma essa sia stata comunque effettivamente svolta, la relativa percentuale viene ripartita tra tutte le figure incaricate dello svolgimento della procedura, secondo quanto stabilito dal Responsabile di servizio o suo sostituto anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal RUP.

9. Gli incarichi di cui sopra dovranno essere svolti nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente di settore.

10. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del codice dalla ripartizione dell'incentivo è incluso il personale con qualifica dirigenziale.

11. Nel caso in cui l'incentivo non venga assegnato ad altre figure, la relativa percentuale viene ripartita tra tutte le figure incaricate dello svolgimento della procedura, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, comma 3.

12. Qualora nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nell'allegato I.10 del Codice dei Contratti, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Art. 9 - Opere in convenzione con altri enti

1. Per le opere da realizzarsi in convenzione con enti pubblici e/o attività svolte da Stazioni appaltanti qualificate, verrà applicato il Regolamento vigente nei rispettivi Enti/Amministrazioni interessate; si dovrà pertanto provvedere ad accantonare le risorse finanziarie per le attività tecniche e la percentuale prevista in base all'importo posto a base di gara.

2. Per attività svolte dal personale dell'Unione in favore di altri soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione del Codice in ossequio ai principi della parità di trattamento e del "favor del lavoratore" l'incentivo sarà calcolato sulla scorta del regolamento (se esistente fra i due enti) che prevede indici più favorevole in relazione all'attività delegata all'Unione.

Art. 10 - Violazione degli obblighi di legge

1. Il Responsabile Unico del Progetto cura la tempestiva attivazione del *team* di progetto e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

2. I responsabili delle funzioni tecniche incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano le attività assegnate con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 45 del codice.

3. Nel caso in cui si provveda alla revoca dell'incarico per motivi derivanti da omissioni e/o colpe gravi regolarmente accertate, al dipendente destinatario dell'atto di revoca non verrà corrisposto alcun compenso, che verrà invece riconosciuto all'incaricato subentrante, che sarà tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare l'attività fin lì eseguita dal dipendente revocato, nel caso in cui l'intervento sull'attività che era stata svolta, a giudizio motivato del RUP, sia stato incisiva.

Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo

1. Il responsabile di servizio o suo sostituto, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, redige un rendiconto finale di ripartizione dell'incentivo contenente la richiesta di corresponsione dello stesso al Servizio Personale per gli adempimenti di natura retributiva. È importante sottolineare che, quale declinazione del principio di risultato, ciascun

dipendente così indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

2. Nel predisporre il rendiconto finale di ripartizione dell'incentivo il responsabile di servizio o suo sostituto indica:

- i dati della procedura;
- la determinazione delle risorse finanziarie incentivanti;
- il riepilogo di tutti i dipendenti effettivamente e fattivamente coinvolti nelle diverse fasi della procedura;
- la percentuale di ripartizione dell'incentivo in base al tipo di incarico svolto;
- la richiesta di corresponsione dell'incentivo agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva.

3. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga agli stessi, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, è previsto un incremento ulteriore del 15 per cento rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

In caso di superamento delle predette soglie andrà ad incrementare la percentuale del 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

6. L'incentivo viene corrisposto in quote proporzionali all'effettivo svolgimento dell'incarico e certificato dal Responsabile, qualora per fatti non imputabili agli incaricati la procedura venga interrotta.

7. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione dell'opera/prestazione con approvazione da parte dell'Ente del Certificato di regolare esecuzione/regolare fornitura o del Certificato di collaudo. È facoltà, previo concordamento tra l'Ente ed i dipendenti interessati, provvedere alla liquidazione con cadenza quadrimestrale: entro i mesi di maggio, settembre e gennaio, con riferimento alle attività conclusive entro il mese precedente.

8. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, le prestazioni sono da considerarsi rese:

- per le figure coinvolte nella programmazione della spesa per investimenti e fase di progettazione, con l'avvenuta esecutività degli atti con i quali si approvano le attività;
- per le figure coinvolte nella fase dell'affidamento, con la pubblicazione della determina di aggiudicazione ovvero preso atto gara deserta;
- per le figure coinvolte nella fase dell'esecuzione, con l'avvenuta esecutività degli atti con i quali si approvano le attività (proporzionalmente agli importi dei SAL, contabilità finale, CRE o collaudo ecc.);

9. Per le figure coinvolte in tutto il ciclo di cui sopra le prestazioni possono essere considerate liquidabili con suddivisione proporzionale alle fasi succitate.

Art. 12 – Trasparenza

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, ciascuna struttura dell'Amministrazione che esplica le attività di stazione appaltante provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in essere nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo pagato in forma anonima e aggregata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure indette a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.